

dell'entrata in vigore della legge stessa (26 agosto - 25 ottobre 1954).

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 20, 21 e 23 della legge, l'Istituto dovrebbe quindi presentare non oltre il 25 ottobre 1954 la dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio - 30 giugno 1954 per il pagamento dell'imposta dovuta in ragione della metà di quella commisurata sulle risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 1953.

La detta dichiarazione non dovrebbe dar luogo al pagamento dell'imposta, stanti le risultanze negative degli elementi imponibili così come si desume dal seguente prospetto:

Patrimonio imponibile (art. 4 della legge)

a) patrimonio netto	£. ---
b) riserve patrimoniali (in esse comprese £. 597.391.246, Fondo ammortamento partecipazioni assicurative, che secondo informazioni ufficiali dovrebbero essere escluse)	1.939.998.043
meno: perdite esercizi precedenti ripor.	1.939.998.043
totale a nuovo	11.776.923.400
negative	9.836.925.357